



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo n. 226/2005 *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il decreto legislativo n. 198/2006 *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- VISTO il D.P.R. n. 19/2016, e successive modifiche ed integrazioni, concernente *"Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;
- VISTO il D. Lgs. n. 59/2017 concernente *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

- VISTO il D.M. n. 259/2017 che ha disposto la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria previste dal citato D.P.R. n. 19/2016;
- VISTO il decreto-legge n. 126/2019 *"Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112) ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito la disciplina della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l'articolo 20, recante *"disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR"* convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112;
- VISTO il [D.M. n. 205 del 26.10.2023](#) recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con*



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;*

- VISTO il [D.D.G. 2575 del 6.12.2023](#) che bandisce il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”;
- VISTO il [D.D.G. n. 78 del 17 gennaio 2024](#) avente ad oggetto la “Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale”;
- VISTO il [D.D.G. n. 90 del 18 gennaio 2024](#) relativo all’”Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023 n. 2575”, così come modificato da successivo [D.D.G. n. 155 del 31 gennaio 2024](#);
- VISTO l’art. 4 del [D.D.G. 2575 del 6.12.2023](#), che definisce i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi;
- VISTO l’art. 9, comma 1, del [D.D.G. 2575 del 6.12.2023](#), laddove prevede che la graduatoria comprenda un numero di candidati pari ai posti previsti dal bando di concorso;
- TENUTO CONTO del numero dei posti banditi per la regione Toscana per la classe di concorso A027 – *Matematica e Fisica*, pari a n. 89 posti;
- VISTO il proprio decreto n. 170 del 27-03-2024 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A027;
- VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice;
- VISTA la graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice, conformemente a quanto disposto dall’ art. 9 del [D.D.G. 2575 del 6.12.2023](#);
- TENUTO CONTO che, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, all’articolo 1, comma 9-bis è prevista una riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, per una quota pari al 15 per cento dei posti: “fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”;*

- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10, del [D.M. n. 205 del 26.10.2023](#), è prevista una riserva di posti pari al 30 per cento in favore di chi, entro il termine di presentazione delle istanze, abbia maturato 3 anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, negli ultimi 10 anni - la riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro;
- TENUTO CONTO che, all'interno del contingente assegnato alla regione Toscana, per la classe di concorso A027, sono previsti n. 26 posti ai fini della suddetta riserva;
- VISTO quanto previsto dall'art. 12 al comma 1 del [D.M. n. 205 del 26.10.2023](#) in ordine alla composizione della graduatoria che prevede un numero di soggetti pari al numero dei posti a bando *“fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.”;*
- VISTO il proprio decreto prot. n. 1124 del 30-10-2024 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso A027 per la regione Toscana;
- TENUTO CONTO che nell'allegato A del D.M. n. 158 del 31 luglio u.s. è precisato che *“In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l'aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva).”;*
- VISTA la comunicazione del 18.11.2024, con la quale la direzione generale Toscana ha comunicato allo scrivente gli esiti delle operazioni di immissioni in ruolo e le rinunce intervenute con riferimento alla classe di concorso A027;
- VISTO l'elenco, compilato dalla Commissione giudicatrice, dei candidati che hanno sostenuto la prova orale ma non rientranti nella graduatoria di merito, corredato dei relativi punteggi della prova medesima e della valutazione dei titoli;
- VISTA la necessità di procedere all'inserimento nella graduatoria di merito di 5 candidati per procedere con l'integrazione della graduatoria medesima;
- VISTO l'esito della procedura di integrazione della graduatoria di merito così come effettuata dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 1289 del 20-11-2024 di integrazione della graduatoria di merito per la regione Toscana;



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

PRESO ATTO della presenza di un mero errore materiale di omissione dell'indicazione della riserva del 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23 nel proprio decreto prot. n. 1289 del 20-11-2024 di integrazione della graduatoria di merito per la regione Toscana;

TENUTO CONTO, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del [D.D.G. 2575 del 6.12.2023](#);

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni fornite dal MIM con particolare riguardo alla riservatezza dei dati personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie;

DECRETA

Art. 1 La graduatoria di merito per la classe di concorso A027 – *Matematica e Fisica* per la regione Toscana è integrata con i candidati di cui all'allegato 1, di cui sono correttamente indicati i rispettivi titoli di riserva.

Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 3 Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.D G. 2575/2023, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Direzione Generale ed è trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il Direttore Generale  
Bruno E. Di Palma



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

### ALLEGATO 1

N°	Cognome	Nome	Data di Nascita	Punteggio prova scritta /100	Punteggio prova orale e pratica /100	Punteggio Titoli /50	Punteggio Finale /250	Preferenze	Riserve	Note
90	DI NARDO	ELISA		92	72,5	11,5	176	*		
91	BORREDON	CLAUDIA		92	72	12	176			
92	BARTALUCCI	GUIDO		82	73	19,5	174,5	*		
93	GIACOBELLO	SARA		76	82	16,5	174,5		**	
94	PALUMBI	LUCA		72	84	14,5	170,5		**	

\* Precedenza ex art. 5 del D.P.R. 487/1994 oppure ex art. 3 comma 7 della legge 15/5/1997, n.127, come modificato dalla legge 16/6/1998, n. 191

\*\* Riserva ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23